

## **Guida Modulo D19**

**Requisiti per l'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.**

### **IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?**

Utilizza questo modulo al fine di comunicare i requisiti che devono essere posseduti obbligatoriamente ai fini dell'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali; ai fini dell'iscrizione al Registro unico Regionale (RUR) ed al Registro unico Provinciale (RUP); per l'uso del passaporto delle piante; per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, degli ortaggi e delle piante ornamentali; per l'iscrizione nel registro dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione; per l'attività sementiera e la produzione e commercializzazione di micelio fungino.

### **IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?**

Per i casi diversi da quelli indicati in precedenza, ad esempio se l'attività è quella di:

- commercio al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali (effettuabile da persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali);
- produzione di patate da consumo e/o di agrumi conferite a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
- moltiplicatori di sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o che cedono piante adulte ad aziende già autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 214/2005;
- importazione con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7- bis del D. Lgs 214/2005;
- importazione occasionale di piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o di piante e/o materiali di moltiplicazione non destinati alla vendita.

### **QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?**

L'adempimento ha di per sé efficacia immediata (autocertificazione a 0 giorni). Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l'intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli, ecc.). Vedi a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

## Guida Modulo D19

Requisiti per l'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.

### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello insieme al modello B38, alla DUA ed a tutti gli allegati che vengono richiesti in ciascun modulo che compone la pratica, al SUAPE competente per territorio.

### QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

Il titolo abilitativo associato alla presentazione del modello D19 non ha termine.

### QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Regione – Assessorato agricoltura	Effettuazione delle verifiche di competenza

## **Guida Modulo D19**

**Requisiti per l'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali.**

### **GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI**

#### **1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO**

Riportare i dati dal titolare dell'impresa.

#### **2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI**

Individua i quadri di interesse per l'attività e barra le caselle che definiscono obbligatoriamente i requisiti tecnico professionali di cui deve essere dotato il referente tecnico dell'impresa; compila gli appositi campi con le informazioni richieste.

#### **3. ACCETTAZIONE INCARICO**

Barra la casella di accettazione dell'incarico.

#### **4. NOTE**

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento o della nomina del responsabile tecnico e dei suoi requisiti. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.

#### **5. DATA E FIRMA**

Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del soggetto dichiarante

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Decreto Ministeriale 12/11/2009, art. 4